

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Determinazione n.

LEGGE REGIONALE n.15 del 17 novembre 2010, art. 13.

Sostegno del comparto cerealicolo.

AVVISO PUBBLICO

**AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI ELEGGIBILITA'
DEI CENTRI DI RACCOLTA DI GRANO DURO**

INDICE

- 1. OBIETTIVI GENERALI**
- 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. CONDIZIONI GENERALI DI ELEGGIBILITÀ**
- 4. PROCEDURE OPERATIVE**
- 5. DISPOSIZIONI FINALI**

1. OBIETTIVI GENERALI

- 1.1 L'intervento eroga un premio agli imprenditori agricoli singoli o associati che coltivano grano duro, a partire dall'annata agraria 2011-2012, e che aderiscono ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro coltivato sul territorio regionale, della durata minima di tre anni.
- 1.2 Le disposizioni di attuazione prevedono uno specifico punteggio di priorità per le imprese cerealicole che effettuano lo stoccaggio differenziato su base qualitativa in una quantità minima di 20.000 q.li/anno.
- 1.3 Al fine della dimostrazione del possesso di tale condizione di priorità ed ai fini del rendere più efficace l'azione di verifica, ma anche per garantire gli obiettivi di qualità perseguiti dall'intervento, le disposizioni attuative di cui al D.A. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo 2012, è bandita una procedura pubblica per il riconoscimento di eleggibilità dei centri di raccolta interessati ed in possesso delle caratteristiche necessarie a consentire ai rispettivi conferitori il conseguimento del requisito di priorità descritto al punto precedente.
- 1.4 La procedura per il riconoscimento di eleggibilità è propedeutica all'emanazione del bando per l'accesso all'aiuto da parte delle aziende cerealicole e comporta l'inclusione in un apposito elenco ufficiale, pubblicato sui siti istituzionali della Regione e dell'Agenzia ARGEA e reso noto, in particolare, alle imprese cerealicole richiedenti l'aiuto.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola;
- L.R. 17 novembre 2010, n. 15, Disposizioni in materia di agricoltura – Art. 13, Sostegno del comparto cerealicolo;
- Deliberazione G.R. n. 37/7 del 6 settembre 2011.

- Decr. Ass. Agr. n. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo 2012

3. CONDIZIONI GENERALI DI ELEGGIBILITÀ

Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 13 della LR 15/2010, possono ottenere il riconoscimento di eleggibilità di cui al D.A. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo 2012, i centri di raccolta:

- che siano in possesso della documentazione comprovante il legittimo esercizio dell'attività (dichiarazione autocertificativa unica modello DUAAP o autorizzazione sanitaria);
- che siano in possesso dei documenti comprovanti la predisposizione e applicazione di procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (di seguito "Piano di autocontrollo");
- che siano idonei ad effettuare lo stoccaggio differenziato del grano duro in base qualitativa;
- che abbiano una capacità di raccolta complessiva non inferiore a 20.000 quintali, anche in più siti di cui ciascuno singolarmente in possesso dei requisiti di riconoscimento;
- che, in particolare, siano dotati di idonea attrezzatura per la determinazione del tenore proteico e del peso ettolitrico delle partite conferite.

4. PROCEDURE OPERATIVE

4.1 Richiesta di riconoscimento

Entro il 21/4/2012 i soggetti titolari delle strutture interessate, in possesso dei requisiti di cui al punto 3, fanno richiesta di riconoscimento di eleggibilità, conforme allo schema allegato al presente avviso, esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata ad Argea Sardegna, Area di coordinamento Erogazione aiuti e Controlli, via Cagliari 276, 09170 Oristano.

Ai fini della determinazione del rispetto della scadenza per la presentazione della domanda fa fede il timbro postale.

Nella domanda il richiedente si impegna ad esibire nel corso dell'accertamento ed, eventualmente, di produrre in copia la documentazione relativa a:

- dichiarazione autocertificativa unica (modello DUAAP e documenti ad essa allegati) o autorizzazione sanitaria;
- piano di autocontrollo;
- planimetria dell'impianto / degli impianti con evidenza delle aree e delle strutture di stoccaggio oggetto del riconoscimento.

4.2 Accertamento

I funzionari incaricati degli accertamenti effettuano un sopralluogo all'impianto o agli impianti oggetto della richiesta di riconoscimento. In tale sede è anche esaminata la documentazione relativa ai requisiti di ammissibilità ed eventualmente ne è estratta copia.

A seguito dell'esame della documentazione e delle verifiche in situ è valutata la conformità del centro di raccolta.

4.3 Adozione e pubblicazione dell'elenco ufficiale

A seguito delle attività di accertamento Argea Sardegna adotta l'elenco dei Centri di raccolta riconosciuti per l'annata 2011/2012, con provvedimento del dirigente dell'Area di coordinamento Erogazione aiuti e Controlli di Argea pubblicato sui siti ufficiali della Regione e di Argea Sardegna. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco è possibile presentare opposizione allo stesso in forma di ricorso gerarchico al Direttore generale di Argea Sardegna. Entro i termini previsti dal D.A. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo 2012 è dato esito ai ricorsi. La presentazione delle domande di aiuto sarà aperta successivamente a tale adempimento.

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si farà riferimento alla LR 15/2010, art. 13, alla deliberazione della G.R. 37/7 del 2011, al D.A. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo 2012 nonché alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Allegato

Schema di richiesta di riconoscimento